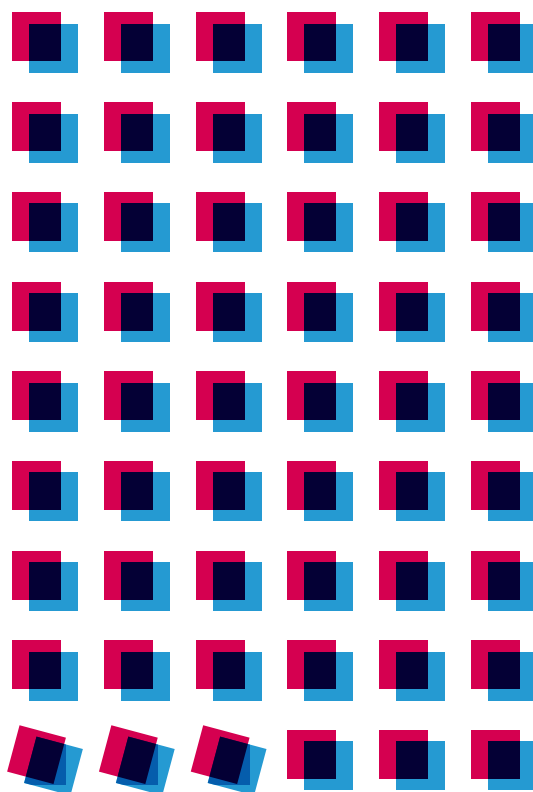
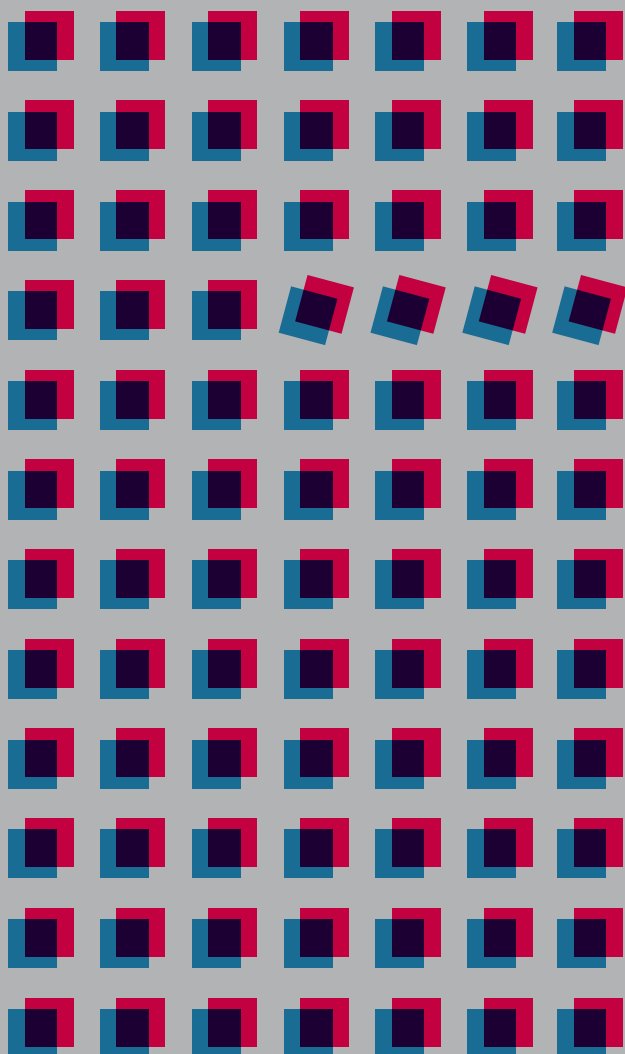


Aiuti al studio



2021–2022

Repubblica e Cantone del Ticino
Dipartimento dell'educazione
della cultura e dello sport



Repubblica e Cantone Ticino

Dipartimento dell'educazione
della cultura e dello sport

Sezione amministrativa Ufficio degli aiuti allo studio

Residenza governativa
Piazza Governo 7
6501 Bellinzona

telefono

091 814 34 32

fax

091 814 44 78

web

www.ti.ch/aiutistudio

mail

decs-uast@ti.ch

Orari sportello

Lunedì – Venerdì

mattino

09.00 – 11.45

pomeriggio

14.00 – 16.00

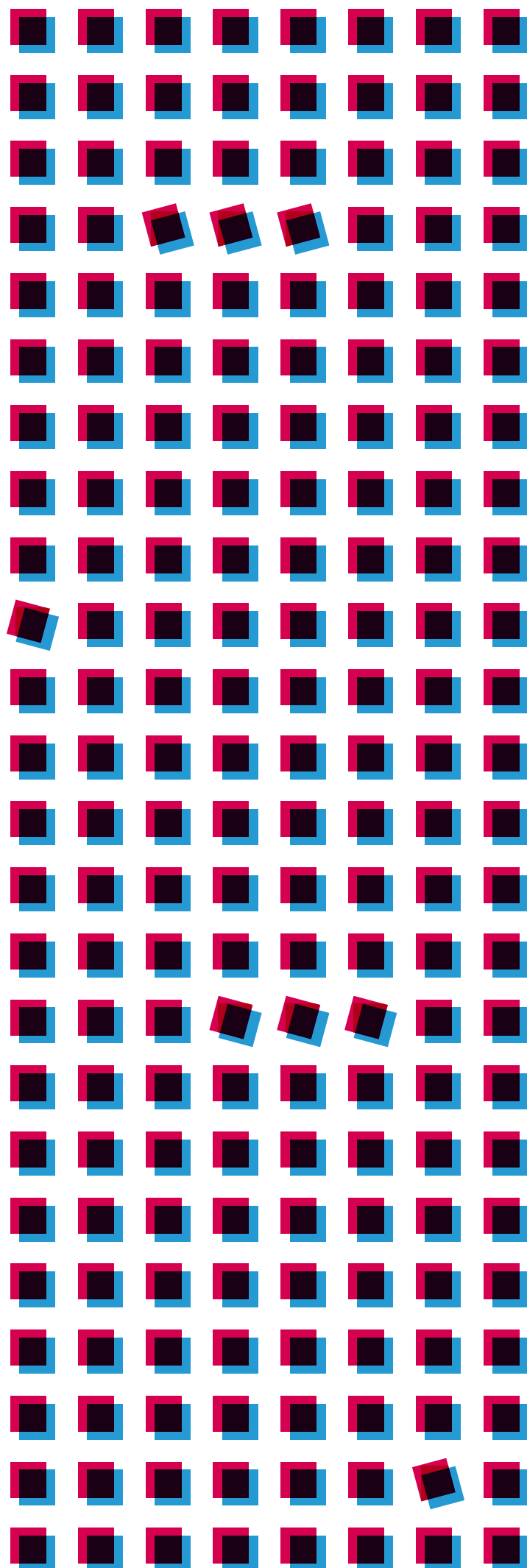
Informazioni telefoniche

mattino

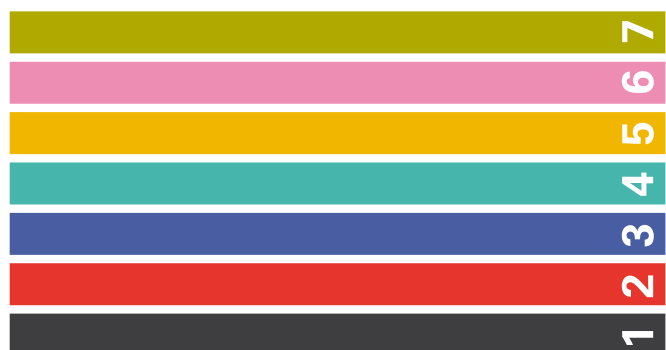
08.45 – 11.45

pomeriggio

14.00 – 16.00



Aiuti allo studio



1. Introduzione
2. Criteri di accesso agli aiuti allo studio
3. Definizione dei singoli interventi
4. Massimi sussidiabili per i singoli interventi
5. Criteri generali di calcolo
6. Come richiedere un aiuto allo studio
7. Fondazioni Private

Bellinzona, aprile 2021

Ogni anno l'Ufficio degli aiuti allo studio (UAST) del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) aggiorna questo opuscolo informativo digitale per informare giovani e famiglie sulle modalità di accesso agli aiuti allo studio per la formazione scolastica e professionale.

Il Canton Ticino è impegnato da anni a favore del sostegno pubblico a chi desidera studiare. Gli aiuti allo studio sono cruciali per promuovere le pari opportunità di accesso a una formazione di qualità e garantire a tutte e tutti il diritto allo studio. Con il proprio sostegno, lo Stato permette infatti a tutti coloro che hanno le potenzialità e le capacità, ma non possono permettersi degli studi in ragione di una situazione economica oggettivamente delicata, di essere sostenuti finanziariamente nel proprio percorso teso al conseguimento di un titolo di studio.

Si tratta di un sostegno pubblico fornito dallo Stato al singolo studente o alla singola studentessa che si configura come un investimento che potrà ritornare in forma indiretta alla collettività sotto forma di competenze, conoscenze, capacità e, non da ultimo, di cittadini appagati per aver potuto seguire le proprie ambizioni di crescita professionale e pronti a restituire il favore, contribuendo così all'ulteriore sviluppo virtuoso di una società sana e solidale.

In Ticino la volontà di favorire l'accesso tramite gli aiuti allo studio alla formazione scolastica e professionale postobbligatoria, nonché al perfezionamento e la riqualificazione professionali, è ancorata nella Legge sugli aiuti allo studio (LAsT) adottata nel 2015. Il modello di definizione degli aiuti è chiaramente regolamentato, trasparente e permette ai e alle richiedenti di ricevere la decisione sulla richiesta di sostegno in forma elettronica con il relativo calcolo. Negli ultimi anni, su proposta del DECS e del Consiglio di Stato, il Gran Consiglio ha accettato di innalzare il tetto finanziario massimo degli aiuti per permettere di sostenere maggiormente le persone in maggiore difficoltà, estendendo parallelamente i parametri per l'ottenimento di un prestito di studio.

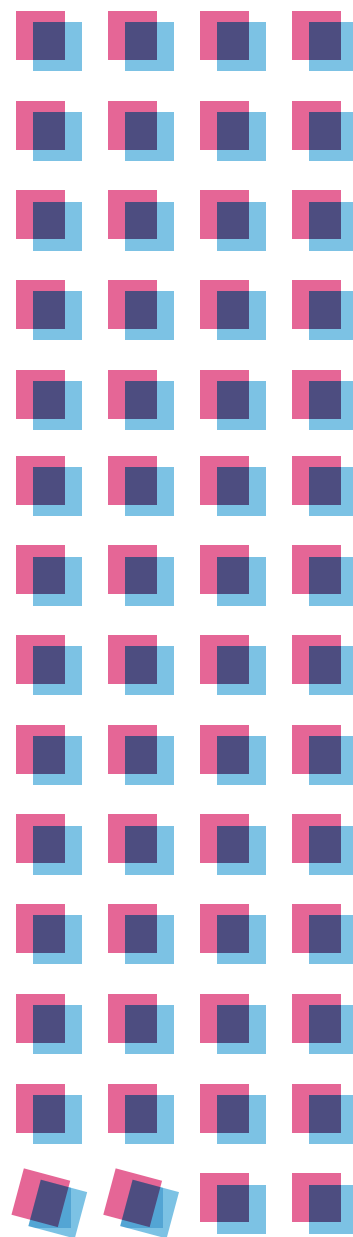
Benché sarebbe bello poter fare ancora di più, e l'impegno del mio Dipartimento in tal senso è ben noto, va sottolineato che quanto ottenuto finora in un contesto politico in cui non c'è una convergenza di vedute sulla priorità dell'investimento è tutt'altro che scontato.

Vi auguro dunque buona lettura, con l'auspicio che indipendentemente dalla vostra situazione personale possiate proseguire i vostri studi. Ne vale la pena.

Manuele Bertoli

Consigliere di Stato

Direttore del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport



1.	Introduzione	5 – 6
2.	Criteri di accesso agli aiuti allo studio	7 – 8
2.1.	Età	
2.2.	Domicilio determinante	
2.3.	Idoneità	
2.4.	Formazioni riconosciute	
3.	Definizione dei singoli interventi	9 – 13
3.1.	La borsa di studio	
3.2.	L' assegno di tirocinio	
3.3.	L' assegno di riqualificazione professionale	
3.4.	L' assegno per sportivi d'élite o talenti artistici	
3.5.	L' aiuto al perfezionamento professionale	
3.6.	L' aiuto al perfezionamento linguistico	
3.7.	Il prestito di studio	
3.8.	L' aiuto sociale speciale	
4.	Massimi sussidiabili per i singoli interventi	14 – 16
4.1.	Borsa di studio	
4.2.	Assegno di tirocinio	
4.3.	Assegno di riqualificazione professionale	
4.4.	Assegno per sportivi d'élite o talenti artistici	
4.5.	Aiuto al perfezionamento professionale	
4.6.	Aiuto al perfezionamento linguistico	
4.7.	Prestito di studio	
4.8.	Aiuto sociale speciale	
5.	Criteri generali di calcolo	17 – 18
5.1.	Reddito disponibile di riferimento	
5.2.	Calcolo	
5.3.	Studenti economicamente indipendenti	
6.	Come richiedere un aiuto allo studio	19 – 20
6.1.	Scadenze	
6.2.	Decisioni	
6.3.	Contestazioni	
6.4.	Pagamento dell'aiuto allo studio	
7.	Fondazioni Private	21

Con l'anno scolastico 2012 - 2013 in ambito di aiuti allo studio si è già assistito a una "rivoluzione" di non poco conto, visto che si è passati dal sistema basato sul parametro del reddito imponibile fiscale, prassi consolidata da molti anni, a quello basato sul parametro del "reddito disponibile semplificato" [reddito disponibile di riferimento (RD) dall'anno scolastico 2015 - 2016], come già avvenuto in precedenza per il calcolo dell'aiuto al pagamento dei premi dell'assicurazione malattia. In quel tempo è stata modificata la Legge della scuola (LSc) ed è stato approvato il nuovo Regolamento delle borse di studio (RBSt).

Allo scopo di dare maggior consistenza alle basi legali che reggono questo importante ambito, dopo una prima fase di consolidamento del citato modello introdotto con l'anno scolastico 2012-2013, il Consiglio di Stato ha proposto al Gran Consiglio di dotare il nostro Cantone di una legge formale per il settore, la nuova **Legge sugli aiuti allo studio (LAsT)**. La stessa ha ripreso in gran parte i concetti codificati nelle precedenti normative. Nella sostanza non vi sono stati stravolgimenti, perché già prima il Cantone accordava aiuti allo studio per le casistiche indicate nella nuova legge. La LAsT è stata approvata dal Gran Consiglio il 23 febbraio 2015 ed è entrata in vigore il 1° giugno 2015 ovvero con effetto dall'anno scolastico 2015 - 2016.

L'adozione di una legge formale che regge il settore degli aiuti allo studio ha colmato una lacuna giuridica del nostro sistema di prestazioni sociali. Con la nuova legge anche il Parlamento è stato coinvolto e chiamato a fissarne le regole principali.

Le basi legali sparse sono state radunate e sistematizzate, la terminologia è stata modificata in linea con quella della legislazione federale. Con la nuova legge il Ticino riconferma la sua attenzione in ambito formativo e completa il percorso avviato con l'adesione del Cantone all'Accordo intercantonale sull'armonizzazione dei criteri per la concessione degli aiuti allo studio del 18 giugno 2009.

Si rammenta che il 1° maggio 2016 è stata modificata la denominazione del nostro ufficio da Ufficio delle borse di studio e dei sussidi (UBSS) a **Ufficio degli aiuti allo studio (UAsT)**; vi è dunque un richiamo alla nuova legge.

Va poi ricordata l'entrata in produzione del nuovo applicativo informatico, che, dall'anno scolastico 2016 - 2017, permette di allegare alla decisione di aiuto allo studio una traccia del relativo calcolo. Le basi legali per le poste indicate sono visibili sulla specifica pagina del nostro sito internet (sezione "Sportello", capitolo "Basi legali") www.ti.ch/aiutistudio.

Per la valutazione della capacità finanziaria da considerare per il calcolo degli aiuti si continuerà a far riferimento alla situazione risalente a tre anni prima della richiesta (il 2018 per l'anno scolastico 2021 - 2022), siccome le decisioni di tassazione più recenti non sono ancora completamente disponibili. Ciononostante, al fine di meglio considerare la situazione finanziaria effettiva degli studenti e delle loro famiglie, ai richiedenti che frequentano studi terziari e la cui situazione finanziaria è peggiorata dal 2018 a oggi viene permesso (su richiesta e sulla base dei dati forniti dal richiedente tramite un apposito modulo che sarà recapitato dall'ufficio) di far capo a dei prestiti e viene concesso un diritto al ricalcolo della situazione sulla base della tassazione 2021 quando essa diverrà disponibile (il richiedente dovrà fornire i relativi dati). Nella misura in cui il nuovo calcolo desse risultati più favorevoli al richiedente, i prestiti o parte di essi saranno riconvertiti a posteriori in borsa di studio.

Esempio sulla base di costi per fr. 5'000.- :

→ **Calcolo "periodo fiscale 2018"**
borsa fr. 0.-

→ Richiesta di prestito fr. 5'000.-

→ **Calcolo "periodo fiscale 2021"**
borsa fr. 3'000.-

prestito ridotto da fr. 5'000.- a fr. 2'000.-

Per calcolare il Reddito disponibile di riferimento (RD; impostazione analogica a quella per le riduzioni dei premi dell'assicurazione malattia) si procede nel seguente modo:

Reddito disponibile di riferimento	→	RD
Reddito lordo	→	Redditi (somma di tutti i redditi secondo la legge tributaria- in seguito: LT)
+ quota parte della sostanza	→	1/15 sostanza netta secondo LT
- premio medio di riferimento al netto della riduzione dei premi	→	Dati del Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l'applicazione delle riduzioni di premio LAMAL
- contributi sociali obbligatori (AVS/AI/IPG/AD/LAINF/LPP)	→	Spesa effettiva secondo LT
- pensioni alimentari pagate	→	Spesa effettiva secondo LT
- spese professionali per salariati	→	Fr. 4'000.-; ev. importo minore di cui al reddito da attività dipendente secondo LT
- spese per interessi passivi	→	Fr. 3'000.-; ev. importo minore di cui alle spese per interessi passivi secondo LT

Definito il RD, si procede nel seguente modo:

1. Disponibile della famiglia per la formazione dei figli

RD

./. fabbisogno famiglia (importi forfettari in base alle Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali e agli affitti in base alla Laps
= disponibile della famiglia per la formazione dei figli

2. Saldo a disposizione della famiglia per il finanziamento degli studi dei figli

Disponibile della famiglia x tot% (quota stabilita annualmente dal Consiglio di Stato)
= saldo a disposizione della famiglia per il finanziamento degli studi dei figli

3. Ripartizione tra più figli agli studi

Il saldo è ripartito proporzionalmente tra i figli in formazione

4. Scoperto da finanziare con un aiuto allo studio

Spese di formazione dello studente
./. entrate dello studente durante la formazione
./. parte della sostanza dello studente
= scoperto da finanziare con un aiuto allo studio

5. Aiuto allo studio

Scoperto da finanziare con un aiuto allo studio (punto 4)
./. saldo della famiglia a disposizione del figlio agli studi (punto 3)
= aiuto allo studio (da un minimo di fr. 1'000.- per formazioni di grado secondario
Il/di fr. 1'500.- per formazioni di grado terziario sino a un massimo di fr. **20'000.-**)

Le basi legali applicabili sono la citata Legge sugli aiuti allo studio (LAsT) e il relativo Regolamento di applicazione (RLAsT). Legge e regolamento si possono trovare sul sito **www4.ti.ch/can/rl/** o **www.ti.ch/aiutistudio**

2.1. Età

Le borse di studio, gli assegni di tirocinio, gli assegni di riqualificazione professionale e gli assegni per sportivi d'élite o talenti artistici possono essere concessi ai richiedenti che, nel corso dell'anno civile di inizio della formazione per la quale è richiesta la borsa di studio, non hanno ancora compiuto o non compiano il **quarantesimo anno d'età**.

Fanno eccezione i richiedenti che intendono frequentare un tirocinio o una riqualificazione professionale se non hanno ancora compiuto o non compiano **cinquant'anni** e se possono dimostrare di non aver potuto iniziare prima la formazione per ragioni familiari o motivi giustificati. L' aiuto al perfezionamento linguistico può essere concesso al richiedente che non ha ancora compiuto o non compie **cinquant'anni**. Per il perfezionamento professionale **non ci sono vincoli d'età**.

2.2. Domicilio determinante

Il domicilio determinante è dato dal Cantone Ticino.

Fa stato come domicilio determinante per la concessione di aiuti allo studio:

- A** il domicilio civile dei genitori o la residenza dell'ultima autorità di protezione competente, con riserva della lett. D);
- B** il cantone d'origine, con riserva della lett. D), per i cittadini svizzeri i cui genitori non sono domiciliati in Svizzera, per i cittadini svizzeri che vivono all'estero senza i loro genitori o per i cittadini svizzeri che vivono con la loro famiglia all'estero, ma solo per studi in Svizzera;
- C** il domicilio civile per i rifugiati e gli apolidi maggiorenni riconosciuti dalla Svizzera i cui genitori risiedono all'estero oppure per gli orfani maggiorenni;
- D** il cantone nel quale i richiedenti maggiorenni prima d'iniziare la formazione per la quale inoltrano una richiesta hanno avuto il domicilio per almeno due anni avendo svolto, dopo aver conseguito una prima qualifica professionale, un'attività lucrativa tale da garantirsi l'indipendenza finanziaria dai genitori (art. 11 della legge).

In presenza di più cantoni d'origine, fa stato quello con la cittadinanza più recente.

Una volta definito il domicilio determinante, lo stesso resta valido fino alla definizione di uno nuovo.

2.3. Idoneità

E' necessario possedere un titolo di studio idoneo per essere ammessi alla formazione (o ad una formazione analoga) in Svizzera.

2.4. Formazioni riconosciute

Di principio qualsiasi formazione in seguito all'obbligatorietà scolastica può essere sussidiata se è riconosciuta. Occorre però documentare di essere in possesso del certificato di studio idoneo per essere ammessi.

Per le formazioni dopo la scuola media è necessario che esse si svolgano in Ticino. Le formazioni superiori vengono invece sussidiate anche all'estero.

È possibile ottenere un aiuto allo studio esclusivamente per formazioni che portano a conseguire un titolo professionale o di studio rilasciato dalla scuola frequentata e riconosciuto dallo Stato o da un'autorità statale del Paese in cui opera la scuola, dalla Confederazione o dai Cantoni.

Se richiesta quale condizione indispensabile per essere ammessi ad iniziare una formazione, l'aiuto viene esteso allo stage preformativo e al corso passerella.

La frequenza di scuole private nel Cantone di principio non viene sussidiata; rimane riservata la possibilità offerta dall'aiuto sociale speciale per le scuole dell'infanzia, elementari e medie private parificate, a seguito di comprovati motivi sociali e previo preavviso favorevole di una speciale commissione.

3.1. La borsa di studio

Tutte le formazioni seguenti alla scuola media o dopo il proscioglimento dall'obbligo scolastico (15 anni) e sino al compimento del quarantesimo anno d'età potrebbero essere di principio finanziate con la forma del contributo a fondo perso.

Generalmente sono prese in considerazione solo le formazioni a tempo pieno che portano al conseguimento di un titolo riconosciuto e che si tengono in scuole ticinesi di grado secondario II e in istituti di grado terziario.

L'aiuto può essere rinnovato per la durata minima del ciclo di studio se lo studente è in regola con il suo curriculum formativo e se sono presenti le condizioni (in particolare finanziarie) per confermare la borsa di studio.

3.2. L'assegno di tirocinio

L'assegno di tirocinio può essere concesso per l'assolvimento di un tirocinio nell'ambito della formazione professionale nel Cantone (in casi eccezionali e giustificati anche fuori Cantone) sino al conseguimento di un attestato federale di capacità o di un certificato federale di formazione pratica oppure per la frequenza di una formazione parificata al tirocinio.

Anche per gli apprendisti vale il principio che gli aiuti sono rinnovabili per la durata minima del programma di formazione.

3.3. L'assegno di riqualificazione professionale

È assegno di riqualificazione professionale l'aiuto che può essere concesso ai richiedenti che hanno già conseguito un attestato federale di capacità, un certificato federale di formazione pratica oppure a persone non qualificate con esperienza lavorativa adeguata e che intendono assolvere un nuovo tirocinio professionale (formazione duale in azienda).

Il richiedente deve aver maturato almeno due anni di esperienza lavorativa prima dell'inizio della nuova formazione.

La riqualificazione non porta a raggiungere un certificato di formazione superiore bensì un diploma dello stesso livello di quello che già si possiede.

3.4. L'assegno per sportivi d'élite o talenti artistici

L'assegno per sportivi d'élite o talenti artistici può essere concesso a giovani di talento che per l'esercizio della loro attività sportiva o artistica sono tenuti a frequentare fuori Cantone una scuola pubblica o privata con statuto particolare.

Il DECS definisce tramite direttive la qualifica di sportivo d'élite o di talento artistico e accerta la necessità di uno studio fuori Cantone.

Gli studenti della scuola professionale per sportivi d'élite di Tenero sono considerati al pari dei richiedenti di una borsa di studio (vedi punto 3.1.).

3.5. L'aiuto al perfezionamento professionale

L'aiuto al perfezionamento professionale è il contributo che può essere concesso, di regola, per la frequenza di un corso di perfezionamento previsto dalla legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua, se il richiedente già possiede una prima qualifica professionale.

Sono pertanto considerati corsi di perfezionamento professionale quelli destinati a rinnovare, approfondire e ampliare le qualifiche professionali, e di regola si concludono con l'ottenimento di un certificato d'esame.

3.6. L'aiuto al perfezionamento linguistico

È aiuto al perfezionamento linguistico il prestito che può essere concesso per l'apprendimento di una lingua seconda (di regola francese, tedesco o inglese) a persone che hanno già conseguito un diploma riconosciuto dalla Confederazione o dai Cantoni che abilita all'esercizio di una professione.

Il candidato determina il suo livello di competenza effettuando la propria autovalutazione con la Griglia di autovalutazione del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, scaricabile dal sito

www.ti.ch/lingue-stage

(stage all'estero>informazioni e documenti>generale> formulario di autovalutazione portfolio delle lingue).

Lingua di competenza del candidato

➔	A	uso elementare della lingua
	A1	livello di contatto
	A2	livello di sopravvivenza
➔	B	uso intermedio della lingua
	B1	livello soglia
	B2	livello progresso
➔	C	uso avanzato della lingua
	C1	livello dell'efficacia
	C2	livello di padronanza

I seguenti siti forniscono utili informazioni sui possibili certificati da conseguire.

Links Internet per il francese

Alliance Française	→	www.alliancefr.org
CIEP Sèvres	→	www.ciep.fr
TELC-WBT	→	www.telc.net

Links Internet per il tedesco

Goethe-Institut	→	www.goethe.de
ÖSD	→	www.osd.at
TELC-WBT	→	www.telc.net
TestDaF-Institut	→	www.testdaf.de

Links Internet per l'inglese

University of Cambridge		
ESOL Examinations	→	www.cambridgeenglish.org
ETS TOEFL	→	www.ets.org/toefl
TELC-WBT	→	www.telc.net
IELTS	→	www.ielts.org

Il soggiorno linguistico può essere finanziato se il corso adempie a determinate condizioni:

- è svolto all'estero;
- dura almeno 12 settimane;
- dura al massimo 36 settimane;
- è di tipo intensivo con un programma di almeno 25 lezioni settimanali di 45/50 minuti oppure 20 lezioni settimanali di 60 minuti;
- a fine corso il richiedente deve presentare l'attestato di partecipazione e il certificato d'esame conseguito;
- il corso non dev'essere finanziato da altri enti (datore di lavoro, associazioni professionali, enti pubblici o privati, ecc.).

In casi particolari possono anche beneficiare di un prestito:

- gli studenti in formazione per il soggiorno linguistico della durata di almeno 4 settimane (3 settimane per chi segue una scuola professionale a tempo parziale) effettuato durante le vacanze estive previste dal calendario scolastico o nella pausa infrasemestrale di studi universitari o universitari professionali;
- i richiedenti che hanno concluso la scuola media, in attesa d'iniziare gli studi postobbligatori per soggiorni linguistici in Svizzera tedesca o romanda per la lingua tedesca e francese. Per soggiorni linguistici da 3 a 11 settimane il richiedente deve presentare unicamente l'attestato di partecipazione, mentre a partire dalle 12 settimane dovrà documentare anche il certificato d'esame conseguito.

E' inoltre possibile richiedere un prestito per l'assolvimento di uno stage professionale all'estero se è concomitante o segue la frequenza di un soggiorno linguistico. La durata del soggiorno linguistico deve essere di almeno 12 settimane e la durata totale (stage + soggiorno) non deve superare le 48 settimane. A fine periodo il richiedente deve documentare l'attestato di partecipazione al soggiorno, allo stage ed il certificato d'esame conseguito.

Come per i prestiti ordinari, il versamento dell'importo stabilito sarà subordinato alla sottoscrizione di un formale riconoscimento di debito.

La mancata trasmissione della documentazione richiesta comporta la restituzione immediata del prestito. Nel caso in cui il richiedente fosse ancora in formazione, la restituzione sarà comunque posticipata al momento in cui la formazione sarà terminata o interrotta.

3.7. Il prestito di studio

Il prestito di studio può essere concesso, di regola, solo per studi di grado terziario per:

- il prolungamento del ciclo minimo di studio;
- un secondo ciclo di studio;
- la preparazione di un dottorato;
- corsi postuniversitari;
- integrare o supplire la borsa di studio;
- una formazione iniziata dopo il quarantesimo anno d'età.

Il prestito **dev'essere rimborsato** entro un lasso di tempo ragionevole di massimo sette anni a seguito della conclusione degli studi o dalla loro interruzione (prorogabili sino a dieci anni in casi giustificati). Le modalità di rimborso sono concordate con l'interessato, di regola entro un anno dalla fine o dall'interruzione degli studi.

Il prestito di studio è esente da interessi fino a due anni dopo la fine/interruzione degli studi; dal terzo anno dopo la fine/interruzione degli studi sull'importo scoperto viene richiesto un interesse (*art. 18 della legge*).

Il pagamento degli interessi viene richiesto ogni anno, con fattura individuale.

Anche se il prestito deve essere restituito, per la concessione valgono gli stessi principi previsti per le borse di studio, ossia devono essere rispettate le condizioni minime circa l'idoneità, il tipo di studio e di istituto di formazione.

3.8. L'aiuto sociale speciale

L'aiuto sociale speciale può essere concesso per la frequenza di scuole dell'obbligo private parificate all'allievo che non è in grado di frequentare la scuola dell'obbligo pubblica per comprovati motivi sociali. Una speciale commissione esamina e preavvisa le richieste.

4.1. Borsa di studio

Massimo fr. 20'000.--

Per ogni figlio a carico della persona in formazione,
l'importo è aumentato di **fr. 4000 .--**

I costi di formazione sono determinati sommando i seguenti fattori:

- ➔ il minimo vitale definito dalle direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali cantonali emanate dal Dipartimento della sanità e della socialità (di seguito direttive DSS) per il richiedente che durante la formazione vive fuori dall'abitazione familiare;
- ➔ il supplemento d'integrazione definito dalle direttive DSS se il richiedente è coniugato, convivente o vincolato da un'unione domestica registrata, per il richiedente che durante la formazione vive fuori dall'abitazione familiare;
- ➔ la spesa per l'alloggio (importo forfettario) pari alla media del massimale della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (massimale Laps) per la quota parte di un alloggio occupato da tre persone nella Regione 3;
- ➔ la spesa per il pranzo fuori casa pari a fr. 2'000.-, ritenuto un tragitto casa-scuola superiore a 20 minuti;
- ➔ le spese di viaggio secondo la modalità più conveniente con i mezzi pubblici, al massimo di fr. 1'000.- per studi all'estero;
- ➔ la tassa scolastica, al massimo di fr. 1'000.- per studi all'estero e per la frequenza di scuole private;
- ➔ le spese per libri e materiale scolastico pari a fr. 500.- per scuole di grado secondario II e formazioni preparatorie e a fr. 1'000.- per studi di grado terziario.

Il contributo concesso corrisponde alla differenza tra i costi di formazione e il contributo personale, dei genitori, dell'eventuale coniuge, partner registrato o partner convivente.

L'eventuale salario netto del richiedente che eccede fr. 6'000.- annui viene computato quale contributo ai costi dello studio.

4.2. Assegno di tirocinio

Per il massimo sussidiabile valgono le informazioni citate al punto 4.1.

Si tiene inoltre conto del salario netto percepito dall'apprendista: l'importo che eccede i primi fr. 6'000.- viene computato quale contributo ai costi dello studio.

4.3. Assegno di riqualificazione professionale

L'assegno di riqualificazione professionale può essere concesso sino alla copertura dei costi generali e dei costi della formazione, calcolati secondo i seguenti criteri:

- minimo vitale;
- spesa per l'alloggio;
- assicurazione malattia obbligatoria, al netto delle riduzioni di premio;
- spese per l'esercizio professionale dell'eventuale coniuge, partner registrato o partner convivente;
- contributi di mantenimento e spese per l'istruzione dei figli;
- spese di formazione del richiedente;
- salario netto dell'eventuale coniuge, partner registrato o partner convivente;
- salario netto del richiedente;
- eventuali alimenti percepiti;
- altre entrate percepite.

4.4. Assegno per sportivi d'élite o talenti artistici

L'assegno è calcolato secondo i parametri e i criteri indicati al punto 4.1.

L'eventuale salario netto del richiedente che eccede fr. 6'000.- annui viene computato quale contributo ai costi dello studio.

4.5. Aiuto al perfezionamento professionale

L'importo massimo dell'aiuto corrisponde alla sola tassa del corso, ma non supera in ogni caso fr. 16'000.-.

Nel calcolo si considera il fabbisogno effettivo durante la formazione secondo il minimo vitale, tenendo conto delle entrate dell'economia domestica.

4.6. Aiuto al perfezionamento linguistico

Nel caso dei soggiorni linguistici l'importo massimo del prestito corrisponde alla sola tassa del corso, conteggiata quale unico costo nel calcolo, considerando tuttavia il limite della spesa media prevista per un corso equivalente.

Il prestito é concesso da un importo minimo di **fr. 1'000 .-** fino ad un massimo di **fr. 15'000 .-** per l'assolvimento di uno o più corsi linguistici

4.7. Prestito di studio

Può essere concesso un importo massimo di fr. 50'000.- per l'intera formazione.
Di regola l'importo annuo non supera i fr. 10'000.-.

Nello stanziamento del prestito sono presi in considerazione molteplici fattori quali la situazione economica personale e della famiglia, le spese da sostenere, il credito annuo disponibile e la possibilità pratica di rimborso.

4.8. Aiuto sociale speciale

È possibile accordare un contributo per la spesa della retta scolastica, la spesa di viaggio, quella d'internato, o per i pranzi fuori casa, a dipendenza della situazione economica dei genitori, applicando i criteri previsti per le borse di studio.

5.1. Reddito disponibile di riferimento

Il reddito disponibile di riferimento (RD) è utilizzato quale parametro per la concessione di aiuti allo studio ed è calcolato sull'unità di riferimento, composta dal richiedente, dai suoi genitori e dai suoi fratelli o sorelle che non hanno ancora concluso una prima formazione.

Il RD è composto dal reddito lordo (tutti i redditi secondo la Legge tributaria del 21 giugno 1994, di seguito LT) e da 1/15 della sostanza netta secondo la LT, meno le seguenti voci:

- premio medio di riferimento dell'assicurazione malattia, *(calcolato annualmente)* al netto della riduzione dei premi (RIPAM);
- contributi sociali obbligatori secondo la LT;
- pensioni alimentari pagate secondo la LT;
- spese professionali per salariati secondo la LT, per un massimo di fr. 4'000.- annuali per unità di riferimento;
- spese per interessi passivi privati ed aziendali secondo la LT, per un massimo di fr. 3'000.- annuali per unità di riferimento.

Determinante è la tassazione 2018 oppure i redditi tassati alla fonte. L'eventuale prestazione complementare è pure considerata nel calcolo.

5.2. Calcolo

Dal RD viene dedotto il fabbisogno di ogni membro dell'unità di riferimento che vive nell'abitazione familiare, ovvero:

- il minimo vitale
- un supplemento d'integrazione
- i costi per l'alloggio

Dell'ammontare risultante, il Consiglio di Stato decide annualmente con decreto esecutivo la quota considerata quale importo a disposizione della famiglia per il finanziamento dell'istruzione dei figli.

Nel caso di genitori divorziati, separati o mai stati sposati appartenenti a due economie domestiche, l'importo a disposizione per la copertura dei costi dell'istruzione dei figli che il genitore che non vive con il richiedente può destinare a quest'ultimo corrisponde:

- al 70% per il genitore che vive in modo indipendente senza il legame di una nuova unione matrimoniale
- al 50% per il genitore risposato
- al 20% per il genitore che ha figli dal secondo matrimonio

In caso di richiedenti coniugati, vincolati da un'unione domestica registrata o conviventi, oppure richiedenti che seguono una formazione a tempo parziale, oppure richiedenti che percepiscono altre entrate, il calcolo dell'aiuto può essere effettuato secondo i criteri previsti per l'assegno di riqualificazione professionale.

In questi casi, se può essere ragionevolmente pretesa un'attività lavorativa, è computato un reddito netto annuo di fr. 30'000.- per un'occupazione a tempo pieno oppure di fr. 15'000.- se a metà tempo.

5.3. Studenti economicamente indipendenti

L'indipendenza economica è riconosciuta al richiedente che cumulativamente:

- ha concluso una prima formazione postobbligatoria conseguendo un diploma riconosciuto dalla Confederazione o dai Cantoni che abilita all'esercizio di una professione;
- ha lavorato nel Canton Ticino per almeno due anni, immediatamente prima dell'inizio della nuova formazione, conseguendo un salario netto mensile di fr. 2'500.-;
- ha compiuto o compie nell'anno scolastico inerente la richiesta di aiuto allo studio 25 anni d'età.

Nel caso del richiedente considerato finanziariamente indipendente, la parte del reddito lordo dei genitori non inclusa nel calcolo è di fr. 200'000.-.

Quattro anni di attività professionale stabile e duratura, o di cura della famiglia con dei minorenni o persone che necessitano di cure, possono essere considerati al pari di una prima formazione.

Ogni anno occorre presentare una domanda all'UAST tramite il modulo ufficiale.

Si può richiedere il modulo per telefono, per mail, allo sportello dell'UAST, oppure presso una delle scuole cantonali.

Lo stesso modulo può essere scaricato dal nostro sito <http://www.ti.ch/aiutistudio>

L'UAST invia ad inizio giugno, a coloro che hanno presentato una domanda per l'anno precedente, il formulario per l'eventuale rinnovo per l'anno successivo.

6.1. Scadenze

La domanda di aiuto allo studio deve essere presentata prima dell'inizio della formazione per la quale è richiesto il contributo. Se la domanda è presentata a formazione iniziata, il contributo sarà calcolato pro rata temporis dal primo giorno del mese in cui è presentata. Le domande presentate dopo la conclusione della formazione non vengono prese in considerazione.

6.2. Decisioni

Ad ogni richiesta di aiuto allo studio l'UAST comunica una decisione.

Quando non è ancora disponibile una tassazione determinante, il calcolo può essere effettuato provvisoriamente sulla base dell'ultima tassazione disponibile o dei redditi accertati.

Ciò è possibile segnatamente:

A in caso di celebrazione del matrimonio, registrazione dell'unione domestica registrata, divorzio, separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata o decesso;

B in presenza di persone domiciliate che, al momento dell'inoltro della richiesta, non dispongono di alcuna tassazione relativa al periodo fiscale determinante.

La decisione provvisoria determina il periodo fiscalmente determinante o le entrate determinanti che saranno alla base della decisione definitiva.

6.3. Contestazioni

La decisione dell'Ufficio può essere contestata totalmente o anche solo parzialmente.

L'interessato può:



contestare la decisione attraverso un reclamo formale, sempre all'Ufficio degli aiuti allo studio, entro 15 giorni dal ricevimento della decisione. È sufficiente l'invio di una lettera in cui sono esposte le motivazioni e le argomentazioni con l'apposizione della firma. Contro le decisioni su reclamo è dato ricorso al Consiglio di Stato e poi al Tribunale cantonale amministrativo. Ai ricorsi è applicabile la Legge sulla procedura amministrativa;



chiedere il riesame della decisione cresciuta in giudicato qualora sia venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti che non potevano essere prodotti in precedenza. Anche in questi casi è sufficiente l'invio di una semplice lettera con la quale si espongono i nuovi fatti.

Contestazioni generiche, senza motivazioni giustificate, non portano ad ottenere una diversa decisione.

6.4. Pagamento dell'aiuto allo studio

L'Ufficio autorizza il versamento dell'aiuto allo studio non appena è in possesso di tutti i documenti richiesti nella decisione. Il versamento può essere effettuato in più rate.

Una volta autorizzato il versamento, la Sezione delle finanze del Dipartimento delle finanze e dell'economia procederà con il pagamento effettivo. Questa procedura dura circa una decina di giorni.

Nel caso di beneficiari maggiorenni il pagamento può essere effettuato anche ai genitori o a terze persone su esplicita dichiarazione dell'interessato.

Nel caso di richiedenti beneficiari, o possibili beneficiari, di altre prestazioni sociali da parte dello Stato, l'Ufficio informa il preposto ufficio, inviandogli copia della decisione. Quest'ultimo potrà rivendicare la totalità o parte dell'importo definito (compensazione), che l'Ufficio è tenuto a versargli.

7. Fondazioni Private

Altre fonti di intervento a favore di studenti e apprendisti

Il Cantone promuove e incoraggia con mezzi importanti la formazione scolastica e professionale, il perfezionamento e la riqualificazione.

Tuttavia l'aiuto allo studio non copre tutte le spese, né lo può e né lo deve fare.

Per la famiglia e soprattutto per lo studente la formazione rappresenta un investimento importante; è quindi legittimo e corretto che parte delle spese siano garantite dai principali beneficiari.

A lato degli aiuti allo studio del Cantone, vi sono numerosi enti o fondazioni private che possono accordare, a determinate condizioni, contributi quale complemento degli aiuti cantonali oppure a titolo di incoraggiamento. In genere queste possibilità servono a premiare il merito scolastico dello studente.

Utili indicazioni si trovano sui siti:

- ➔ www.ti.ch/aiutistudio "Fondazioni private"
- ➔ www4.ti.ch/di/dg/fondazioni/fondazioni-classiche/ricerca-di-fondazioni-classiche/
- ➔ www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/eidgenoessische-stiftungsaufsicht/repertorio-delle-fondazioni.html

Segnaliamo inoltre che alcuni Comuni offrono degli aiuti ai loro domiciliati.

